

Statuto

del 15 aprile 2019, approvati dall'Autorità di vigilanza il 3 maggio 2019

Indice

Art. 1	Nome, durata, sede	Art. 11	Fondatore
Art. 2	Scopo	Art. 12	Commissioni amministrative
Art. 3	Patrimonio	Art. 13	Commissioni amministrative, organizzazione
Art. 4	Affiliazione	Art. 14	Controllo
Art. 5	Organi	Art. 15	Gestione degli affari
Art. 6	Assemblea dei delegati: competenze	Art. 16	Responsabilità
Art. 7	Assemblea dei delegati: organizzazione	Art. 17	Disposizioni regolamentari
Art. 8	Consiglio di fondazione: competenze	Art. 18	Modifica dello scopo, scioglimento
Art. 9	Consiglio di fondazione: organizzazione	Art. 19	Entrata in vigore
Art. 10	Consiglio di fondazione: elezione		

Art. 1 Nome, durata, sede

1. Con il nome Groupe Mutuel Previdenza-GMP, è costituito nella forma di fondazione un istituto di previdenza (qui di seguito denominato «fondazione») ai sensi degli articoli 111 e 113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il suo nome nelle tre lingue ufficiali è:
 - in francese: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP,
 - in tedesco: Groupe Mutuel Vorsorge-GMP,
 - in italiano: Groupe Mutuel Previdenza-GMP.
2. La fondazione è regolata dal presente statuto e dai suoi regolamenti d'esecuzione, come pure dagli articoli costituzionali sopra indicati, dagli articoli 80 e successivi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, dalla legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità del 25 giugno 1982 e, in maniera più generale, dalle altre disposizioni previste in materia dal diritto svizzero.
3. La fondazione ha la propria sede a Sion. La sua durata è indeterminata. Ogni esercizio comincia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 2 Scopo

1. La fondazione ha per scopo di:
 - a. mettersi, quale istituto di previdenza, a disposizione dei datori di lavoro e degli indipendenti (qui di seguito denominati «affiliati» o «datori di lavoro»);
 - b. proporre ai lavoratori e agli indipendenti che assicura (qui di seguito denominati «assicurati» o «lavoratori») prestazioni di vecchiaia, d'invalità e di decesso;
 - c. investire i capitali risparmiati conformemente alle prescrizioni vigenti in materia.

2. La fondazione si occupa della previdenza nell'ambito della LPP e delle sue disposizioni d'applicazione, come pure della previdenza sovraobbligatoria che va oltre le prestazioni minime fissate per legge.

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito da:
 - un capitale di dotazione di Fr. 10'000.- attribuito dal fondatore,
 - i contributi regolamentari dei datori di lavoro e degli assicurati,
 - i contributi volontari dei datori di lavoro, degli assicurati o di terzi,
 - le eventuali eccedenze generate dai contratti d'assicurazione e qualunque altra rimanenza che, per un motivo qualsiasi, non sia versata ai destinatari o ai loro aventi diritto,
 - i rendimenti del patrimonio della fondazione.
2. Il patrimonio può essere esclusivamente utilizzato per gli scopi previsti all'articolo 2 del presente statuto.
3. La fondazione lo amministra in modo tale da garantire la sicurezza degli investimenti, un reddito ragionevole, una ripartizione appropriata dei rischi e la copertura delle esigenze prevedibili di liquidità. Il Consiglio di fondazione emette delle direttive tramite un regolamento di investimento.

Art. 4 Affiliazione

- a. Possono essere ammessi come affiliati alla fondazione, i datori di lavoro e gli indipendenti che soddisfano le condizioni di affiliazione definite dal Consiglio di fondazione.
- b. L'affiliazione avviene sulla base di una convenzione scritta.

Art. 5 Organi

Gli organi fondatori sono:

- a. l'assemblea dei delegati,
- b. il Consiglio di fondazione,
- c. le commissioni amministrative degli affiliati.

Art. 6 Assemblea dei delegati, competenze

L'assemblea dei delegati:

- a. nomina e revoca i membri del Consiglio di fondazione e i supplementi;
- b. prende atto del rapporto annuale del Consiglio di fondazione.

Art. 7 Assemblea dei delegati, organizzazione

1. L'assemblea dei delegati è costituita da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori di ogni affiliato, designati nella commissione amministrativa.
2. L'assemblea dei delegati è convocata dal Consiglio di fondazione. Si riunisce in assemblea ordinaria una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Le assemblee straordinarie sono convocate su decisione del Consiglio di fondazione o se 1/5 dei delegati iscritti ne fa domanda scritta a quest'ultimo, indicando i motivi.
3. Il presidente dell'assemblea dei delegati è designato dal Consiglio di fondazione.
4. Le deliberazioni e le decisioni dell'assemblea dei delegati sono verbalizzate; il presidente designa per questo un segretario di seduta.
5. L'assemblea dei delegati adotta le decisioni a maggioranza semplice dei presenti o dei rappresentati; gli astenuti non sono considerati.
6. Un delegato può essere esclusivamente rappresentato da un altro membro della commissione amministrativa dell'impresa affiliata o dal fondatore e previa delega scritta.

Art. 8 Consiglio di fondazione, competenze

1. Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione. Ha tutte le competenze ed esegue tutti i mandati che non sono espressamente attribuiti ad un altro organo.
2. Il consiglio di fondazione assume la direzione generale della fondazione, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e i principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione della fondazione, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione. Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili previsti nell'articolo 51a LPP, vale a dire:
 - a. definisce il sistema di finanziamento;

- b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- c. emana e modifica i regolamenti;
- d. allestisce e approva il conto annuale;
- e. fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f. definisce l'organizzazione;
- g. organizza la contabilità;
- h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
- i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
- k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;
- l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell'istituto di previdenza e all'eventuale riassicuratore;
- m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;
- o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni.

Art. 9 Consiglio di fondazione, organizzazione

1. Il Consiglio di fondazione è composto di almeno 6 membri eletti per quattro anni e rieleggibili. È costituito da un numero uguale di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
2. In caso di disdetta del contratto di lavoro o della convenzione d'affiliazione, il mandato presso il Consiglio di fondazione termina immediatamente. Il membro uscente è allora sostituito da un supplente appartenente alla stessa cerchia di rappresentanti.
3. Il fondatore ha il diritto di designare due rappresentanti al di fuori del Consiglio, autorizzati a partecipare a tutte le sedute e aventi un voto consultivo ciascuno.
4. Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé, designa i membri che rappresentano la fondazione nei confronti dei terzi e determina la procedura di firma per gli impegni della fondazione.

La presidenza è esercitata da uno dei membri del Consiglio di fondazione conformemente all'articolo 51 LPP; il Consiglio di fondazione può decidere la procedura di attribuzione della presidenza.
5. Il Consiglio di fondazione si riunisce se è convocato dal presidente o su richiesta di due dei suoi membri ogni qualvolta gli affari della fondazione lo esigono, ma almeno due volte l'anno.

6. Il Consiglio di fondazione raggiunge il quorum quando la maggioranza dei suoi membri è presente. Sono considerati presenti i membri che partecipano alla seduta per telefono, tramite videoconferenza o tramite altri mezzi di comunicazione equivalenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti o dei rappresentati; gli astenuti non sono considerati. In caso di parità di voti, la questione è iscritta all'ordine del giorno di una nuova seduta. In caso di ulteriore parità di voti, la questione è sottoposta ad un arbitrato esterno.

Per modificare i regolamenti d'investimento, d'amministrazione, d'elezione e le disposizioni dell'articolo 17 e per modificare gli articoli 8 e 9 è richiesta la maggioranza di due terzi.

Il Consiglio di fondazione può altresì adottare delle decisioni interpellando i propri membri tramite circolare, a condizione che più della metà dei membri risponda alla consultazione. Le decisioni prese tramite circolare devono figurare nel verbale della seduta successiva.

7. Un membro del Consiglio di fondazione può delegare un altro membro del Consiglio di fondazione per rappresentarlo. La delega deve essere comunicata al presidente all'inizio della seduta ed essere indicata nel verbale.

Art. 10 Consiglio di fondazione, elezione

1. I membri del Consiglio di fondazione sono eletti e revocati dall'assemblea dei delegati.
2. I delegati che rappresentano i datori di lavoro e gli indipendenti affiliati eleggono e revocano i rappresentanti dei datori di lavoro.
3. I delegati che rappresentano i lavoratori eleggono e revocano i rappresentanti dei lavoratori.
4. La procedura applicabile per l'elezione è indicata in uno specifico regolamento d'elezione emesso dal Consiglio di fondazione.

Art. 11 Fondatore

Il fondatore è il Groupe Mutuel, a Martigny.

Art. 12 Commissioni amministrative, competenze

1. La commissione amministrativa ha per scopo di realizzare la gestione paritetica a livello dell'affiliato.
2. La commissione amministrativa è l'unica abilitata a rappresentare validamente l'affiliato nei confronti della fondazione.
3. Designa tra i suoi membri la rappresentanza paritetica all'assemblea dei delegati.
4. Riceve e comunica tutte le informazioni relative alla fondazione, in particolare:
 - a. controlla che i versamenti degli importi dovuti alla fondazione siano effettuati entro i termini; in caso di ritardo nel pagamento dei contributi, ne informa gli assicurati;

- b. riceve informazioni e informa gli assicurati sui dati finanziari della fondazione;
- c. se vi sono fondi liberi disponibili, decide del loro utilizzo e dei criteri di suddivisione, in conformità ai regolamenti e alle normative;
- d. informa gli assicurati sulle prestazioni, sull'organizzazione e sul patrimonio della fondazione, nonché sulla composizione degli organi della fondazione;
- e. informa la fondazione di qualsiasi evento che potrebbe ripercuotersi sulla realizzazione della previdenza dell'affiliato che rappresenta, nonché di eventuali casi di liquidazione parziale o totale dell'affiliato;
- f. propone le modifiche da attuare nel piano di previdenza dell'affiliato che rappresenta;
- g. adempie gli altri compiti che le spettano per legge o per decisione regolamentare.

Art. 13 Commissioni amministrative, organizzazione

1. Ogni datore di lavoro affiliato deve costituire una commissione amministrativa composta da uno stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. I lavoratori designano i loro rappresentanti scegliendoli tra gli assicurati del contratto dell'affiliato. In caso di disdetta del contratto di lavoro, il mandato presso la commissione amministrativa termina immediatamente.
3. La commissione amministrativa si costituisce da sé; nomina il presidente e designa le persone autorizzate a firmare e ad impegnarsi verso la fondazione; comunica la propria composizione alla fondazione.

Art. 14 Controllo

1. Un organo di controllo, designato dal consiglio di fondazione esegue le verifiche precisate nell'articolo 52c LPP. Redige annualmente un rapporto scritto all'attenzione dell'organo supremo, in cui esprime le proprie raccomandazioni relativamente ai conti annuali.
2. Il consiglio di fondazione nomina un perito in materia di previdenza professionale affinché questo verifichi periodicamente se le disposizioni regolamentari di natura attuariale relative alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle leggi e, nella misura in cui non è soggetta alla sorveglianza sulle assicurazioni, se la fondazione offre sempre la garanzia di poter adempiere i propri impegni.

Art. 15 Gestione degli affari

La fondazione è gestita da un amministratore, chiamato anche gestore, su richiesta che segue le istruzioni definite dal consiglio di fondazione in un regolamento d'amministrazione.

Art. 16 Responsabilità

Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o della revisione della fondazione rispondono del danno che le causano intenzionalmente o per negligenza.

Art. 17 Disposizioni regolamentari

1. Il Consiglio di fondazione emette regolamenti distinti che stabiliscono o precisano l'attuazione del presente statuto.
2. Il regolamento di previdenza contiene in particolar modo disposizioni riguardanti:
 - le prestazioni e i contributi,
 - la copertura dei rischi,
 - l'amministrazione,
 - i rapporti con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.
3. Il regolamento di liquidazione contiene le disposizioni sulla liquidazione parziale o totale della fondazione. È soggetto all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 18 Modifica dello scopo, scioglimento

1. Il consiglio di fondazione può proporre all'autorità di vigilanza eventuali modifiche dello statuto decise alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, conformemente agli articoli 85, 86 e 86b CC.
2. La fondazione può essere sciolta solo per i motivi previsti per legge (cfr. articolo 88 CC) e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, su decisione del consiglio di fondazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
3. In caso di scioglimento, la fondazione assolverà innanzitutto gli obblighi in corso. Il saldo del patrimonio sarà suddiviso tra gli affiliati e gli assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento e conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 lettera b del presente statuto.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato adottato dal consiglio di fondazione del 15 aprile 2019. Sostituisce lo statuto dell'11 giugno 2015 ed entra in vigore non appena approvato dall'Autorità di vigilanza.

Martigny, li 15 aprile 2019

La Presidente:
Karine Perraudin

Il Vicepresidente:
Patrick Varone